



## COMUNE DI TARANTO

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GESTIONE PROVVISORIA GIUSTO**

**D.P.R. PROT. N. 870 DEL 12/01/2022**

**CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE ex Art. 141 del TUEL**

**N° 113 del Registro 27/04/2022**

**OGGETTO: OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE  
DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.  
NR. 103 DEL 28/09/2020 - MODIFICHE**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 14:00 nella Sede di Palazzo di Città, il Commissario con i poteri del Consiglio Comunale, tratta gli argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Eugenio DE CARLO

Il Dott. Simone Simeone, Dirigente della Direzione Entrate Comunali – Innovazione tecnologica, sulla base dell'istruttoria effettuata dai competenti uffici e servizi comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis T.U.E.L. d.lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

**Premesso** che l'art. 52 del D. Lgs. nr. 446 del 15 Dicembre 1997 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

**Richiamata** la legge di Bilancio 2020 (Legge 160 del 27 Dicembre 2019) che disciplina dettagliatamente tempi e modalità per il pagamento rateale dei crediti degli enti locali, sia per le entrate tributarie sia per le entrate patrimoniali;

**Richiamato** il Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 103 del 28/09/2020 disciplinante il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss. gg. della L. 160/2019;

**Ravvisata** la necessità di apportare qualche modifica ad alcune parti del vigente regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie in conformità ai contenuti di cui all'art. 1 comma 800 della L. 160/2019;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 che prevede che: «il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

**Visti:**

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'interno di differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021;

**Visto** il [D.Lgs. 471/1997](#) e il [D. Lgs. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni, in materia di sanzioni tributarie non penali e di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie;

**Ritenuto** opportuno esercitare la facoltà prevista dall'art. 1, comma 777 della Legge n. 160/2019 al fine di valorizzare gli ambiti discrezionali rimessi dalla legge alla potestà regolamentare del Comune.

**PROPONE**

**A. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni** al “Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie” di cui alla delibera C.C. n. 103 del 28/09/2020:  
**il comma 1 dell'art. 2 “Ambito di applicazione. Competenza” è così sostituito:**

Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria scaturenti da:

- a) avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio e/o in rettifica, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni"

- b) ingiunzioni fiscali ed atti della riscossione coattiva, previsti da disposizione di legge qualora gestiti direttamente dal soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta o da suo concessionario. Per gli atti della riscossione coattiva in carico all'Agente della riscossione territorialmente competente la richiesta di rateazione è gestita da quest'ultimo secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

**il comma 1 dell'art. 12 Decadenza. Mancato pagamento della rateizzazione” è così sostituito:**

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in una unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
- B. di dare atto** che le modifiche e integrazioni entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- C. di dare atto** che al Dirigente Responsabile del Settore proponente competono gli adempimenti consequenziali al presente atto con i poteri e le responsabilità di cui all'art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/00, ferme restando le competenze contabili e finanziarie della Direzione competente;
- D. di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- E. di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a.- innanzi all' A.G. competente.

IL DIRIGENTE

DOTT. SIMONE SIMEONE

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**LETTA** la relazione – proposta avanzata dal Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, depositata in atti;

**VISTO** il Decreto Prefettizio prot. n. 65876 del 26/11/2021;

**VISTO** il Decreto Prefettizio prot. n. 65935 del 26/11/2021;

**VISTO** il Decreto Prefettizio prot. n. 70917 del 20.12.2021;

**VISTO il DPR N. 870 DEL 12/01/2022;**

**Visti** i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile:

**parere di regolarità tecnica** del Dirigente della Direzione Entrate Comunali e Innovazione Tecnologica, espresso in data 11/03/2022,

F.to Dott. Simone SIMEONE;

**parere di regolarità contabile** del Dirigente della Direzione Programmazione Economico Finanziaria, espresso in data 16/03/2022,

F.to dott. Stefano LANZA;

**VISTO** il parere trasmesso dal Collegio dei Revisori dei Conti reso con verbale n. 7, parere n. 7 del 19/04/2022, a norma dell'art. 239 D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** del Visto espresso dai Subcommissari sul frontespizio della proposta così come approvata, agli Atti del servizio Assistenza agli Organi Istituzionali – Ufficio Consiglio Comunale;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto dei diritti dei contribuenti;

**Dato Atto** della propria competenza ai sensi dell'art. 42 T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale motivazione del presente atto, dando atto che il provvedimento *de quo* è assunto dal **Commissario con i poteri spettanti al Consiglio Comunale**;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle relative funzioni;

**Con la partecipazione del Commissario Straordinario, Vincenzo Cardelicchio e dei Subcommissari, dott.ssa Maria Luisa Ruocco, Dott.ssa Daniela Buccoliero e Dott. Michele Albertini, alle ore 14:00**

## **D E L I B E R A**

- A. di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- B. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni** al “Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie” di cui alla delibera C.C. n. 103 del 28/09/2020:
- il comma 1 dell'art. 2 “Ambito di applicazione. Competenza” è così sostituito**
1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria scaturenti da:
    - a) avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio e/o in rettifica, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni"
    - b) ingiunzioni fiscali ed atti della riscossione coattiva, previsti da disposizione di legge qualora gestiti direttamente dal soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta o da suo concessionario. Per gli atti della riscossione coattiva in carico all'Agente della riscossione territorialmente competente la richiesta di rateazione è gestita da quest'ultimo secondo le disposizioni di legge e regolamentari.

**il comma 1 dell'art. 12 Decadenza. Mancato pagamento della rateizzazione” è così sostituito**

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in una unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
- C. di dare atto** che le modifiche e integrazioni entrano in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- D. di dare atto** che al Dirigente Responsabile del Settore proponente competono gli adempimenti consequenziali al presente atto con i poteri e le responsabilità di cui all'art. 107 TUEL d.lgs. n. 267/00, ferme restando le competenze contabili e finanziarie della Direzione competente;
- E. di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, dando atto che ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- F. di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. - c.p.a.- innanzi all' A.G. competente.

Inoltre, considerata l'urgenza

Dichiara, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

Il Commissario  
Dott. Vincenzo Cardellicchio

Il Segretario Generale  
Eugenio DE CARLO

(atto sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI TARANTO

PROPOSTA DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO N. 141 DEL 09/03/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE  
DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.  
NR. 103 DEL 28/09/2020 - MODIFICHE**

**OGGETTO:**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

11/03/2022

Il Responsabile  
SIMONE SIMEONE / ArubaPEC S.p.A.  
(parere sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI TARANTO

PROPOSTA DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO N. DEL 09/03/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE  
DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C.  
NR. 103 DEL 28/09/2020 - MODIFICHE**

**OGGETTO:**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

—

—  
(parere sottoscritto digitalmente)



# COMUNE DI TARANTO

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

<b>ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b>	<b>2</b>
<b>ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE. COMPETENZA.</b>	<b>2</b>
<b>ART. 3 - EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE.</b>	<b>2</b>
<b>ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.</b>	<b>2</b>
<b>ART. 5 - IMPORTI E MENSILITA' DI RATEIZZAZIONE. INTERESSI E SPESE.</b>	<b>4</b>
<b>ART. 6 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE.</b>	<b>5</b>
<b>ART. 7 - GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>ART. 8 - PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE. CASI STRAORDINARI.</b>	<b>5</b>
<b>ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PROCEDIMENTO.</b>	<b>6</b>
<b>ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE</b>	<b>6</b>
<b>ART. 11 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 12 - DECADENZA. MANCATO PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE.</b>	<b>7</b>
<b>ART. 13 - CONTROLLI</b>	<b>7</b>
<b>ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.</b>	<b>7</b>

#### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, disciplina il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ai sensi dell'art. 1, commi 796 e ss. gg. della L. 160/2019.

#### **ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE. C OMPETENZA.**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabile ai debiti di natura tributaria scaturenti da:
  - a) avvisi di accertamento esecutivi d'ufficio e/o in rettifica, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni"
  - b) ingiunzioni fiscali ed atti della riscossione coattiva, previsti da disposizione di legge qualora gestiti direttamente dal soggetto attivo del rapporto giuridico d'imposta o da suo concessionario. Per gli atti della riscossione coattiva in carico all'Agente della riscossione territorialmente competente la richiesta di rateazione è gestita da quest'ultimo secondo le disposizioni di legge e regolamentari.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

#### **ART. 3 - EFFETTI DELLA RATEIZZAZIONE.**

1. Il provvedimento di concessione della rateizzazione sospende le successive fasi della riscossione coattiva e le procedure esecutive e cautelari già intraprese. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
2. La presentazione della richiesta di rateizzazione, debitamente sottoscritta, si configura quale riconoscimento della obbligazione tributaria con conseguente interruzione dei termini di prescrizione, il cui nuovo termine decorrerà dalla data di scadenza delle singole rate (*Cass. 18697/2019*).

#### **ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE.**

1. La rateizzazione delle somme dovute viene concessa a richiesta e a condizione che il contribuente versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Sono in ogni caso esclusi dalla rateizzazione, in quanto non in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, i soggetti per i quali risulta che:
  - ✓ è stato depositato un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge Fallimentare;
  - ✓ è stata depositata istanza di transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter delle Legge Fallimentare;
  - ✓ è stata proposta domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 della Legge Fallimentare;
  - ✓ è stata presentata proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi degli artt. 6 e seguenti della Legge n. 3/2012;L'insussistenza delle suddette condizioni devono essere autocertificate in sede di presentazione dell'istanza di rateizzazione.
2. La richiesta di rateizzazione deve includere tutti gli atti notificati, divenuti definitivi e non opposti nei termini di legge, non potendo la richiesta essere limitata solo ad alcuni.

3. Non sono rateizzabili i debiti tributari di importo inferiore a 50,01 euro.
4. Per le persone fisiche, le ditte individuali, le associazioni senza scopo di lucro e le società sportive dilettantistiche, le fondazioni non bancarie, gli enti ecclesiastici esimilari per importi fino ad € 10.000,00 è ritenuta valida una richiesta motivata semplificata.
5. Per le persone giuridiche, quali società di capitali, società cooperative e società di persone, per importi massimo fino ad € 20.000,00 o inferiori al 10% del valore della produzione quale risulta dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso approvato e depositato, è ritenuta valida una richiesta motivata semplificata con allegata copia di tale bilancio.
6. Per richieste di rateizzazione di importi superiori a quelli indicati nel comma precedente la valutazione della situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà dovrà essere documentata ed accertata in funzione della tipologia del debitore:

a) Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa per situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà, accertata sulla base dei seguenti indicatori:

- a) valore ISEE ordinario inferiore ad euro 20.000,00;
- b) titolarità, nel nucleo familiare, di beni mobili registrati e natanti di potenza non superiore a 75 KW;

Se il tali indicatori non consentono di comprovare la situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:

- Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
- Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;
- Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;
- Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;
- Eventi di forza maggiore
- Altri motivi debitamente documentati;

b) Persone giuridiche quali associazioni, fondazioni non bancarie, enti ecclesiastici e similari, nonché società di capitali, cooperative e società di persone

La rateizzazione è concessa in situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, da valutarsi sulla base di documenti comprovanti lo stato di difficoltà, ovvero:

➤ Indice di liquidità < 1

(Se il risultato è uguale o superiore a 1, l'impresa ha la capacità di far fronte con la propria liquidità agli impegni finanziari assunti a breve termine. Pertanto non sussistendo la condizione di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà", la rateazione non è concessa);

➤ Indice Alfa > = 3

(Se il valore è inferiore a 3, la situazione finanziaria dell'impresa non corrisponde al requisito di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" e la rateazione non può essere concessa);

- Per le società tenute al deposito del bilancio annuale, copia del bilancio dell'ultimo esercizio chiuso, approvato e depositato presso il Registro Imprese. In alternativa al bilancio, qualora l'impresa ritenga opportuno fornire una rappresentazione della propria situazione economico-patrimoniale più

aggiornata a quella risultante dal bilancio può essere prodotta una relazione economico-patrimoniale relativa ad un periodo di riferimento annuale:

- Redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. gg. del codice civile;
- Risalente a non oltre due mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione;
- Comprensiva di tutte le voci di debito nei confronti del Comune di Taranto;
- Approvata dall'assemblea o dall'organo di controllo contabile;

Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa

- Per coloro che non sono tenuti al deposito del bilancio:
  - Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
  - Prospetto per la determinazione dell'indice di Liquidità e dell'indice Alfa redatto su base annuale, sottoscritto da professionista abilitato e dal legale rappresentante.
- le ditte/società che si trovano in stato di liquidazione è altresì necessario allegare all'istanza una relazione sottoscritta da professionista abilitato (secondo i requisiti di cui all'art. 67, c. 3 lett. d) e art. 161 della Legge Fallimentare) nella quale devono essere indicati:
  - i motivi che determinano l'impossibilità di soddisfare la pretesa tributaria in un'unica soluzione;
  - la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al pagamento del debito iscritto a ruolo e di flussi finanziari tali da assicurare la regolarità dei pagamenti, oppure, in mancanza, la disponibilità da parte di terzi a garantire, prima della concessione del provvedimento, il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria ovvero ipoteca di primo grado su beni il cui valore, determinato ai sensi dell'art. 79 DPR n. 602/1973, sia superiore all'ammontare del debito residuo maggiorato degli interessi di dilazione. In quest'ultimo caso il provvedimento di dilazione dovrà comunque essere sottoscritto per accettazione dal terzo garante;

Il provvedimento di dilazione, indipendentemente dall'importo richiesto in rateizzazione, non potrà avere durata **maggiore di 24 mesi**, salvo che la relazione attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell'attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore.

#### **ART. 5 - IMPORTI E MENSILITA' DI RATEIZZAZIONE. INTERESSI E SPESE.**

1. Il carico di tributi di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 50,00, nei seguenti limiti:
  - a) da euro 50,01 ad euro 500,00 fino a 10 rate mensili;
  - b) da euro 500,01 ad euro 3.000,00 fino a 24 rate mensili;
  - c) da euro 3000,01 ad euro 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
  - d) da euro 6000,01 ad euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili;
  - e) da euro 20.000,01 ad euro 60.000,00 fino a 60 rate mensili;
  - f) oltre euro 60.000,00 fino a 72 rate mensili;
2. Sulle somme rateizzate, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione aumentati di 2 punti percentuali.

3. Gli interessi decorrono dalla data di scadenza delle somme dovute e fino alla data di pagamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta.

**ART. 6 - MODALITA' DI RATEIZZAZIONE.**

1. La rateizzazione viene calcolata sull'importo totale dell'atto, comprensivo di oneri e spese, secondo un piano di ammortamento a rate costanti. Le rate scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese successivo al provvedimento di concessione.
2. Nel caso in cui gli atti siano relativi a entrate tributarie diverse il contribuente dovrà presentare un'unica domanda di rateizzazione, specificando i diversi debiti di cui chiede la rateizzazione.
3. La rateizzazione sarà necessariamente distinta per tipologia di atto e per tipologia di tributo da rateizzare.
4. L'importo da considerare ai fini del raggiungimento della soglia di accesso al beneficio sarà costituito dalla sommatoria dei singoli atti.

**ART. 7 – GARANZIE SULLA RATEIZZAZIONE**

1. Per debiti complessivamente superiori ad euro 60.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria.
2. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 1 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
3. La polizza fideiussoria deve essere pari all'importo del debito da rateizzare, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti, e può essere ridotta progressivamente in relazione all'ammontare del debito estinto.
4. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Taranto, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.
5. La garanzia Fideiussoria, per importi superiori a 60.000 euro, potrà non essere richiesta, con provvedimento motivato del funzionario responsabile dell'entrata, se il contribuente dimostra di non versare in nessuna condizione di insolvenza, che il debito è regolarmente iscritto in bilancio ed il valore del proprio Patrimonio Netto, come risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio chiuso approvato e depositato, è pari ad almeno 2 volte il debito tributario complessivo, tenuto conto anche dei versamenti in autoliquidazione omessi alla data della richiesta di rateizzazione, nei confronti del comune di Taranto.

**ART. 8 - PROROGA DELLA RATEIZZAZIONE. CASI STRAORDINARI.**

1. In caso di peggioramento delle situazioni di temporanea ed obiettiva difficoltà economiche del contribuente la rateizzazione può essere prorogata, una sola volta, per un periodo massimo pari a quello già concesso ed in ogni caso non superiore a n. 72 rate mensili a condizione che non sia intervenuta una causa di decadenza di cui all'art. 12.
2. Nel caso di richiesta di proroga, se il valore dell'ISEE o l'indice di liquidità non consentono di comprovare il peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, potranno a tal fine essere valutate le seguenti circostanze autocertificate dal richiedente:
  - Cessazione del rapporto di lavoro di uno dei componenti il nucleo familiare;
  - Pagamento di ingenti spese mediche determinate da grave patologia insorte nel nucleo familiare;
  - Contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, di tributi e contributi di rilevante entità;
  - Improvvise ed oggettive crisi di mercato anche a livello locale;

- Eventi di forza maggiore
  - Altri motivi debitamente documentati;
3. In casi straordinari in cui il debito tributario è maggiore di 100.000,00 euro è possibile rateizzare l'importo dovuto sino a 120 rate nei seguenti casi:
- a) quando la rata mensile è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall'Indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
  - b) ovvero per le imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria) quando la rata mensile è superiore al 10% del valore della produzione, ricavato dall'ultimo bilancio approvato e depositato presso il R.I., rapportato su base mensile.

#### **ART. 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PROCEDIMENTO.**

1. Il contribuente deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune
2. Il comune di Taranto metterà a disposizione dei contribuenti un'apposita modulistica con cui presentare la richiesta di rateizzazione.
3. La domanda dovrà contenere:
  - a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento, etc.);
  - c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito.
4. a domanda, sottoscritta dal richiedente, può essere consegnata direttamente presso la Direzione Tributi, al Protocollo Generale del Comune, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.
5. il Contribuente dovrà obbligatoriamente indicare un indirizzo mail/pec a cui saranno inviate le comunicazioni, ed un indirizzo di recapito telefonico per le comunicazioni urgenti.
6. L'istruttoria è compiuta dal Funzionario Responsabile del Tributo o incaricato, che verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

#### **ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE**

1. La domanda di rateizzazione può essere presentata in tutte le fasi della riscossione in cui la competenza è esclusiva del Comune di Taranto.
2. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

#### **ART. 11 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenze delle singole rate e l'ammontare degli interessi e delle spese dovute.
3. Il provvedimento di concessione ovvero di diniego sono comunicati direttamente ed esclusivamente all'indirizzo mail comunicati dal contribuente oppure con ritiro a mano presso gli uffici tributari.

#### **ART. 12 - DECADENZA. MANCATO PAGAMENTO DELLA RATEIZZAZIONE.**

1. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di 2 rate anche non consecutive nell'arco

di 6 mesi, il debitore, dopo espresso sollecito, decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

2. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento utile per la riscossione coattiva.

#### **ART. 13 - CONTROLLI**

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

#### **ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 Gennaio 2022 e si applica anche a tutte le richieste di rateizzazione non ancora concesse.
2. Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari comunali che hanno lo stesso oggetto anche se contenute in altri regolamenti vigenti.
3. Il presente regolamento si applica altresì ai soggetti cui sia stata affidata la riscossione ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 446/1997. In caso di affidamento della riscossione ad AdER, la rateizzazione della fase successiva all'affidamento è disciplinata dalle norme previste per le somme iscritte a ruolo dall'art. 19 del DPR 602/1973



**CITTA' DI TARANTO  
COLLEGIO DEI REVISORI**

revisori.conti@comune.taranto.it

Nominato con Deliberazione del Commissario n. 90 del 16 marzo 2022

**Parere n. 07 Verbale n. 07 del 19/04/2022**

**OGGETTO: Proposta di delibera commissariale con poteri di consiglio ex art. 141 del tuel: 141 del 09/03/2022**

**Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali approvato con deliberazione di c.c. nr. 103 del 28/09/2020 – modifiche**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

composto dai Sigg.ri:

**Dr. Pantaleo Mario GRECO**

**-Presidente,**

**Dr. Giuseppe RATTI**

**-Componente,**

**Dr. Giuseppe RONZINI**

**-Componente,**

**ESAMINATA**

in data odierna dal Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Taranto la proposta di delibera Commissariale n. 141/2022 del 09/03/2022 relativa a: *Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate comunali approvato con deliberazione di c.c. nr. 103 del 28/09/2020 – modifiche*

**VISTO**

- l'art. 239, primo comma, lett. b), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Tuel) il quale prevede il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO**

- l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"..le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- l'articolo 53 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, *"il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*
- che, il Decreto 24 dicembre 2021 del Ministero dell'interno di differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021;



**CITTA' DI TARANTO**  
**COLLEGIO DEI REVISORI**

revisori.conti@comune.taranto.it

Nominato con Deliberazione del Commissario n. 90 del 16 marzo 2022

**PRESO ATTO** della volontà di apportare alcune modifiche o integrazioni ad alcune parti del vigente regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie di cui alla delibera CC n. 103 del 28/9/2020 ;

**VISTA**

- La bozza delle “Modifiche/Integrazioni di cui all’art. 2 comma 1 “ Ambito di applicazione. Competenza “ sostituito ;
- La bozza delle “Modifiche/Integrazioni di cui all’art. 12 comma 1 “ Decadenza. Mancato pagamento della rateizzazione “ sostituito ;

**VISTI**

- il parere favorevole di regolarità tecnica in calce alla proposta, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente Direzione Tributi Gestione entrate proprie in data 11/03/2022;
- il parere favorevole di regolarità contabile in calce alla proposta, ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie ;

**EVIDENZIA**

ed esorta la direzione finanziaria a monitorare e verificare l’incidenza che può avere tale modifica di rateizzazione sui flussi di cassa .

Il Collegio dei Revisori esprime, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000,

**PARERE FAVOREVOLE**

Alla Proposta di delibera commissariale con poteri di consiglio ex art. 141 del tuel: 141 del 09/03/2022 Regolamento per la concessione di rateizzazione delle entrate tributarie di cui alla delibera CC n. 103 del 28/9/2020 .

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

Dott. GRECO Pantaleo Mario -

Dott. RATTI Giuseppe -

Dott. RONZINI Giuseppe -



## COMUNE DI TARANTO

PROPOSTA DI DELIBERA COMMISSARIALE CON I POTERI DI CONSIGLIO N. 141 DEL 09/03/2022

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 103 DEL 28/09/2020 - MODIFICHE**

### **PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime Parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

16/03/2022

Il Responsabile

LANZA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

(parere sottoscritto digitalmente)



## COMUNE DI TARANTO

(Provincia di Taranto)

### *Attestato di Avvenuta Pubblicazione*

**Oggetto:** OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 103 DEL 28/09/2020 - MODIFICHE

Con la presente si attesta che l'atto in oggetto indicato è stato pubblicato all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 29/04/2022 al 13/05/2022.

Taranto, li 27/04/2022

Segretario Generale  
Eugenio DE CARLO